

Roma, 9 febbraio 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE

- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_05

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Complessa la successione del conto corrente**

Tra le situazioni giuridiche che si trasmettono con la morte, vi sono quelle derivanti da conto corrente, così come ogni altro diritto di natura patrimoniale farà parte dell'asse ereditario. Ci si chiede chi può incassare le somme depositate sul conto corrente del de cuius quando gli eredi sono più di uno e che cosa succede al momento della morte se il conto, quando era in vita l'ereditando, era già cointestato con qualcuno. È da precisare che sono esclusi dalla presente analisi i casi di successione testamentaria in cui il saldo del conto viene attribuito a un erede/legatario specificamente individuato. Nei casi di successione legittima o testamentaria con pluralità di eredi in quota, invece, il problema di individuare chi e come possa richiedere alla banca il saldo attivo si pone. Le variabili da considerare, tra loro alternative, sono quella del conto corrente intestato in vita al solo de cuius (c.d. conto monointestato) e del conto cointestato in vita con altri (c.d. conto cointestato). Il primo caso (pluralità di successori nel conto c.d. corrente monointestato) costituisce sicuramente una fattispecie molto frequente. Sul piano interpretativo, la possibile soluzione ha dato vita a diverse ricostruzioni. La prima (Cass. nn. 5100/2006 e 12128/2002), è quella per cui all'apertura della successione si verifica l'automatica divisione non solo dei debiti ereditari, ma anche dei crediti. Questo è previsto legislativamente soltanto per i primi (art. 754 c.c.), ma viene ritenuto un principio estensibile anche ai crediti. In altre parole, si verifica una simmetria tra il regime dei debiti e quello dei crediti: entrambi si dividono ipso iure al momento dell'apertura della successione senza necessità di passare per la divisione ereditaria. In base a questa tesi, il singolo erede può pretendere dalla banca la sua quota. La seconda ricostruzione (Cass. nn. 640/2000 e 19062/2006) ritiene, per contro, che la regola ipso iure dividuntur (art. 754 c.c.) valga soltanto per i debiti ereditari, mentre lo stesso non possa dirsi per i crediti, i quali, conseguentemente, sarebbero da considerare inclusi nella comunione ereditaria. Per i crediti, diversamente dai debiti, non esiste una norma come l'art. 754 c.c., anzi l'art. 727 c.c. sembra postulare proprio la legittimazione in capo all'erede solo dopo la divisione. In base a questa tesi, il singolo erede può chiedere alla banca soltanto la sua quota e previo scioglimento della comunione ereditaria con la divisione. Prima di tale momento, la banca può legittimare liquidare il saldo attivo del c/c solo previa richiesta da parte di tutti i coeredi insieme. La terza tesi è quella oggi prevalente (Cass. n. 27417/2017, Cass. SS.UU. n. 24657/2007; Collegio di coordinamento ABF n. 27252 del 20 dicembre 2018). Secondo questa tesi, i crediti ereditari cadono in comunione ereditaria, non si dividono

automaticamente al momento dell'apertura della successione, ma è richiesta la previa divisione ereditaria. La Corte, tuttavia, distingue tra titolarità sostanziale e legittimazione alla riscossione, giungendo ad affermare il principio per cui "ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune" anche senza necessità degli altri partecipanti, così come nel caso in cui la divisione non sia ancora intervenuta. In base a quest'impostazione, quindi, il singolo coerede è legittimato a richiedere l'intero saldo attivo alla banca, oltre che, a maggior ragione, la propria quota di spettanza. In questo caso, l'intermediario risulta liberato, sia nell'ipotesi in cui paghi al singolo la propria quota, sia in quella in cui paghi l'intero. In quest'ultima situazione, poi, i coeredi dovranno regolare le loro reciproche posizioni in sede di divisione. La seconda fattispecie da esaminare (pluralità di successori nel conto corrente cointestato in vita con altri) è sicuramente la più spinosa e foriera di problematiche, in quanto si intreccia con la modalità di gestione del conto che può essere disgiunta oppure congiunta. La forma di gestione "disgiunta" è quella prevista di default dalla prassi bancaria (cfr. circolare ABI del 15 febbraio 2005). In tal caso, la forma disgiunta rimane in capo al correntista superstite, mentre l'attuazione diventa congiunta per gli eredi. Ciò significa che il titolare superstite, salvo opposizione degli eredi, potrà disporre della propria quota, mentre gli eredi potranno ottenere la liquidazione delle somme soltanto con il consenso di tutti. In mancanza di una regolamentazione contrattuale, con l'ordinanza della Cassazione 20 novembre 2017 n. 27417 è stata prevista la possibilità della riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso. In caso di gestione con firma congiunta, il rapporto con la banca prosegue nella forma sempre congiunta, sia con riguardo ai titolari superstiti del conto, sia con riguardo agli eredi, questo in virtù dell'interpretazione analogica della norma sul mandato collettivo di cui all'art. 1726 c.c. Quanto sopra opera, naturalmente, al netto dei divieti previsti per la banca dall'art. 48 del DLgs. 346/90, legati alla presentazione della dichiarazione di successione.

Fonte: Francesco Frigieri e Riccardo Sansoni, "*Complessa la successione del conto corrente*", Eutekne del 9 febbraio 2024

➤ Regolarizzazione delle cripto-attività senza effetti sul loro costo fiscale

Fra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Videoconferenza del 1° febbraio 2024, di interesse per gli operatori sono quelli in merito al regime fiscale delle cripto-valute in vigore dal 2023. In primo luogo, si analizza un passaggio della circolare n. 30/2023 nel quale viene affermato che, "nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato le cripto-attività dovrà fornire copia della dichiarazione e della relazione di accompagnamento presentata all'Agenzia delle entrate, agli intermediari o operatori che ricevono l'opzione per il regime del risparmio amministrato, al fine di consentire a questi ultimi di assumere come costo di acquisto quello indicato nella dichiarazione". Viene quindi chiesto di confermare che anche nel caso del regime dichiarativo il contribuente possa assumere, ai fini della determinazione delle plusvalenze, come costo di acquisto quello indicato nel modello per la regolarizzazione delle cripto-attività. Con riferimento alla domanda di regolarizzazione che consentiva di sanare le violazioni relative alle imposte e al monitoraggio fiscale (quadro RW), il valore da indicare è quello di mercato al termine del periodo d'imposta. Tale impostazione era valida sia per le cripto-attività detenute in regime di risparmio amministrato, sia per quelle detenute in regime dichiarativo. In merito,

l'Agenzia delle Entrate osserva che sia nel regime dichiarativo, sia nel regime amministrato, la plusvalenza ex art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o il valore di acquisto, come previsto dal comma 9-bis dell'art. 68 del TUIR, non assumendo, a tali fini, alcuna rilevanza il valore delle cripto-attività indicato nel modello di regolarizzazione valida ai fini del regime dell'art. 1 commi 138-142 della L. 197/2022. Pur ritenendo condivisibile questa impostazione, non viene chiarito il motivo per cui la circolare n. 30/2023 riporta il passaggio che è stato indicato sopra e non viene nemmeno spiegato come si raccordino tra loro tali interventi di prassi. L'Amministrazione finanziaria ricorda anche che il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo è pari a zero. Tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto. A titolo esemplificativo e non tassativo, si ritiene che potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all'acquisto delle cripto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca, con certezza, la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l'istanza. L'Agenzia entra anche nel merito della compilazione del quadro RW del modello REDDITI. Seguendo una ratio semplificatrice, si precisa che nel quadro RW potrà essere compilato un rigo per ogni "portafoglio" o "conto digitale" o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente, ferma restando la necessità di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria. È comunque facoltà del contribuente, ove possibile, compilare, per ciascuna cripto-attività, un rigo nel quadro RW. Infine, si riporta la posizione espressa in merito all'applicazione delle sanzioni per coloro che hanno detenuto cripto-attività dal 2017 e che non hanno aderito all'ultima sanatoria della legge di bilancio 2023. Secondo l'Agenzia delle Entrate, coloro che hanno deciso di non avvalersi della regolarizzazione di cui all'art. 1 commi 138-142 della L. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), non possono più beneficiare delle misure premiali previste da questa disciplina. Ne consegue che si applica il ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97 commisurato alle sanzioni ordinarie. Quindi, in caso di omessa indicazione nel quadro RW di cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall'attività di staking, vale la sanzione minima del 3% ex art. 5 del DL 167/90 senza l'applicazione del raddoppio previsto per la detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cfr. anche la circ. n. 30/2023, § 3.4). Per l'omessa indicazione dei redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, la norma di riferimento è l'art. 1 del DLgs. 471/97. In questo caso, l'inadempimento deve essere rimosso presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini previsti dall'art. 43 del DPR 600/73, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Fonte: Salvatore Sanna, *"Regolarizzazione delle cripto-attività senza effetti sul loro costo fiscale"*, Eutekne del 7 febbraio 2024

➤ **Usucapione non interrotta dal bene inserito in dichiarazione di successione**

Il possesso è una situazione di fatto definita dall'art. 1140 c.c. quale "potere sulla cosa" che si estrinseca attraverso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ovvero di un altro diritto reale minore. Al possesso l'ordinamento civilistico riconosce alcuni effetti, tra cui anche la possibilità di acquisire la proprietà per usucapione, se protratto per un determinato periodo di tempo (in generale: 20 anni). In particolare, per gli artt. 1158 e ss. c.c., il possesso è idoneo a fondare l'acquisto a titolo originario della proprietà (o di un diritto reale), a condizione che sia: - illegittimo, ossia esercitato (in buona fede o in mala fede) da persona diversa dall'effettivo proprietario o titolare di altro diritto reale; - non vizioso, vale a dire non acquistato in modo violento o clandestino (in tal caso, ai sensi dell'art. 1163 c.c., il possesso utile ai fini dell'usucapione decorre solo dal momento in cui sono cessate la violenza e la clandestinità); - continuato per il lasso di tempo (ventennio o decennio) di volta in volta richiesto dal legislatore ai fini dell'usucapione ordinaria o abbreviata; - ininterrotto, vale a dire non impedito da terzi o da fatti o eventi naturali per oltre un anno. Tanto premesso, è interessante capire cosa accada quando, nel periodo di esercizio del possesso mirato all'usucapione, muoia una delle parti (il possessore o il proprietario). Se il decesso colpisce il proprietario non possessore, i suoi eredi potrebbero avere interesse a invocare l'interruzione del possesso altrui, per scongiurare il rischio di perdita del bene ereditario correlato al possibile acquisto a titolo originario da parte del terzo. Al riguardo, occorre premettere che la morte del proprietario non è di per sé idonea a spezzare il decorso del tempo utile agli effetti dell'usucapione del possessore. La giurisprudenza è, infatti, concorde nel ritenere che l'usucapione è interrotta, in via naturale, per effetto di atti che siano idonei ad una privazione del possesso di durata superiore all'anno, ai sensi dell'art. 1167 comma 1 c.c., ovvero idonei all'interruzione della prescrizione, in via civilistica, secondo quanto previsto dall'art. 2943 c.c., (applicabile all'usucapione in virtù del rinvio ex art. 1165 c.c.); non è consentito, invece, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni citate, giacché per i modi di interruzione della prescrizione acquisitiva vige il principio di tipicità e non sono ammessi equipollenti (Cass. 11 giugno 2009 n. 13625). Sulla scorta di questi principi, la giurisprudenza ha chiarito (Cass. 28 febbraio 2019 n. 6029) che, in caso di morte del proprietario non possessore, il fatto che il suo erede abbia inserito l'immobile in dichiarazione di successione non ha effetti sul possesso ad usucapionem da parte del terzo, che non viene interrotto. Invece, l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima vale come atto interruttivo a patto che contenga una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato (Cass. 19 novembre 2019 n. 30079). Quanto detto vale a confermare che gli atti interruttivi dell'usucapione sono soltanto quelli desumibili dalla tassativa elencazione di cui all'art. 2943 c.c. e compatibili con le peculiarità dell'istituto in esame, vale a dire la proposizione di una domanda giudiziale volta a privare il convenuto del possesso. Restano escluse le richieste di restituzione del bene formulate in via stragiudiziale, quali, ad esempio, gli atti di diffida e di messa in mora (Cass. 29 luglio 2016 n. 15927). Infine, nel diverso caso in cui l'evento morte coinvolga il possessore di un bene altrui, che ha iniziato il periodo di usucapione, ci si può chiedere se l'erede del possessore possa sommare, al periodo di possesso ad usucapionem già realizzato dal defunto, il periodo di possesso che egli (erede) a sua volta perfezionerà. La risposta si trova nell'art. 1146 comma 1 c.c., che disciplina la successione nel possesso, in base al quale l'accettazione dell'eredità comporta automaticamente e con effetto retroattivo all'apertura della successione il subentro del successore a titolo universale nel medesimo rapporto possessorio instaurato dal de cuius con la cosa. Pertanto, l'erede "continua" il possesso del dante causa, con le medesime

caratteristiche psicologiche (buona o mala fede) e oggettive (assenza o presenza di vizi) che sussistevano in capo al defunto (Cass. 28 gennaio 2005 n. 1741). La successione dell'erede del possessore prescinde, inoltre, dalla materiale apprensione della cosa da parte del successore e perfino dall'effettiva conoscenza che questi abbia dell'esistenza del bene precedentemente posseduto, ovvero della sua inclusione nel compendio ereditario (Cass. 20 luglio 2011 n. 15967). La stessa regola non vale per il successore a titolo particolare (legatario) che ex art. 1146 comma 2 c.c., può, sì, sommare al proprio possesso quello del dante causa, ma le due situazioni di fatto restano distinte e ciascuna munita della caratterizzazione psicologica (in termini di buona o male fede) riferibile all'effettivo possessore.

Fonte: a cura di Anita Mauro e Carmela Novella, *“Usucapione non interrotta dal bene inserito in dichiarazione di successione”*, Eutekne del 5 febbraio 2024

➤ **Riordino dello scambio di informazioni e nuove forme di cooperazione**

L'art. 3 dello schema di DLgs. di riforma dell'accertamento, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 gennaio e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene alcune norme con riflessi sui rapporti con l'estero. La norma, sulla base di quanto disposto dall'art. 17 comma 1 lett. d) della L. 111/2023 (di delega di riforma fiscale), prevede l'introduzione di specifiche forme di cooperazione tra amministrazioni nazionali ed estere, nonché il riordino di quelle esistenti. Come osservato dalla Relazione illustrativa, la disposizione armonizza e rende più organica la disciplina relativa alle attività di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di quanto previsto dalla direttiva 2011/16/UE (“DAC1”), estendendola alle giurisdizioni dei Paesi terzi con i quali sia in vigore un Trattato che prevede lo scambio di informazioni. Essa, inoltre, introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa, sulla base delle più recenti modifiche della direttiva 2021/514/UE (“DAC7”), recepita dall'Italia con il DLgs. 32/2023. Nello specifico, l'art. 3 del DLgs. sostituisce gli artt. 31-bis e 31-bis1 del DPR 600/73 e introduce i nuovi artt. 31-bis2, 31-bis3 e 31-bis4 al medesimo decreto. Nella sostanza, l'articolato proposto risulta strutturato sulla falsariga di quanto disciplinato dalla citata direttiva 2011/16/UE, attribuendo separata e specifica evidenza ai singoli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata e disciplinando vari aspetti a essi relativi. Entrando nel dettaglio delle singole norme, il nuovo art. 31-bis disciplina lo scambio di informazioni su richiesta disponendo che l'Amministrazione finanziaria provveda a scambiare le informazioni necessarie per il corretto accertamento delle imposte “di qualsiasi tipo” con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con le giurisdizioni terze con le quali è in vigore un Trattato che prevede lo scambio di informazioni. Le disposizioni previste si applicano, in quanto compatibili, alle altre forme di cooperazione amministrativa. Il nuovo art. 31-bis1 intende dare attuazione al principio di economicità dell'azione amministrativa (esplicitamente richiamato dalla legge delega di riforma fiscale): a tal fine, la norma stabilisce che l'Amministrazione finanziaria si avvale di forme di cooperazione amministrativa avanzata con le Amministrazioni estere, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche. Il successivo art. 31-bis2 disciplina, poi, la presenza negli uffici (e partecipazione alle indagini amministrative) nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (Presence in Administrative Offices and participation in administrative Enquiries, PAOE): in base alla

nuova disciplina, l'Amministrazione finanziaria può quindi autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze. In tal caso, i funzionari esteri possono chiedere dati e informazioni ai soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la documentazione dagli stessi presentata, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'Autorità richiedente e l'Autorità interpellata: tale possibilità è esperita alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, ai quali è affidato il coordinamento delle indagini amministrative. L'art. 31-bis3 disciplina una specifica forma di cooperazione amministrativa fondata sui controlli simultanei: in caso di interesse comune o complementare relativamente a uno o più soggetti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri o delle giurisdizioni terze, previa adesione delle Autorità estere, ciascuna nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni. Da ultimo, sempre in caso di interesse comune o complementare relativamente a uno o più soggetti d'imposta, l'art. 31-bis4 prevede che l'Amministrazione finanziaria possa chiedere all'Autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti. Sarà opportuno coordinare tali forme di cooperazione tra amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo con il principio del contraddittorio (a oggi "generalizzato" con riferimento a tutti gli atti autonomamente impugnabili) espressamente disciplinato dal nuovo art. 6-bis della L. 212/2000 (introdotto dal decreto di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente). Ciò, posto che la disciplina in esame nulla sembra disporre se non, ad esempio, che al termine delle operazioni relative alle verifiche congiunte sia redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano e che l'esito sia notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.

Fonte: Sara Bernardi, *"Riordino dello scambio di informazioni e nuove forme di cooperazione"*, Eutekne del 3 febbraio 2024

I migliori saluti.

La Segreteria

